



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'UMBRIA

Perugia, data del protocollo

All' **AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA**
c.a. Dirigente Dott. Agr. Louis Montagnoli
c.a. Resp. del procedimento Geom. Gianluca Coata
gcoata@afor.umbria.it
agenziaregionaleforestaleumbria@legalmail.it

E.p.c. A

Comune di Fratta Todina (PG)
Area Tecnica
Ufficio Edilizia Privata ed
Urbanistica
comune.frattatodina@postacert.umbria.it

Comune di Monte Castello di Vibio (PG)
Area Tecnica
comune.montecastellodivibio@postacert.umbria.it

REGIONE UMBRIA

Servizio Rischio idraulico, tutela e valorizzazione
delle risorse idriche e adattamento ai cambiamenti climatici
direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it
Servizio Urbanistica, edilizia, politiche della casa,
paesaggio e rigenerazione urbana
Sezione Tutela dei beni paesaggistici
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it
Servizio Programmazione e gestione faunistica,
servizio fitosanitario e difesa delle produzioni
Sezione Tutela e gestione della fauna,
organizzazione attività venatoria e pesca sportiva
direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it

Rif. Prot. AFOR n. 9893/2026 del 27/02/2026

Classifica: 34.43.01/34

Referimento N. Prot. n. 4624 del 27/02/2026,

Lettera inviata solo tramite E-MAIL. Sostituisce l'originale ai sensi
dell'art. 43 c. 6 DPR 44/2000 e art. 47 c. 1 e 2 del D.Lgs. 82/05.

Oggetto: D.Lgs 42 del 22.01.2004 ss.mm.ii., Art 146; L 241/1990 ss.mm.ii.; D.Lgs. 36/2023, art. 41 c. 4 - Parere reso in Conferenza dei Servizi.
Indizione Conferenza di Servizi Decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990
ss.mm.ii., per l'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico economica "FOSMIT – Fondo per lo sviluppo delle montagne (L.
234/2021, art. 1, c. 595) – Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani – Rischio idraulico –
Annualità 2023. Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del Torrente Faena nei Comuni di Monte Castello di Vibio e di Fratta
Todina – CUP E71J24000130002". **Parere favorevole con prescrizioni.**

Indirizzo: Fratta Todina (PG), Monte Castello di Vibio (PG) - Torrente Faena , Località Molinella, Località Molino Ciani, Località Coste Faena.

Dati catastali: Monte Castello di Vibio – Loc. Molinella e Loc. Molino Ciani: Fogli nn. 2 e 5; Fratta Todina, Loc. Coste Faena: Fogli nn. 15 e 16.

Richiedente: AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA.

Con riferimento alla Nota, acquisita al ns. Prot. n. 4624 del 27/02/2024, con cui l'Agenzia Forestale Regionale Umbria ha indetto la Conferenza di
Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, chiamando le Amministrazioni coinvolte a rendere le proprie determinazioni entro il
termine del 03.04.2026 in merito al Progetto di fattibilità tecnico-economica denominato "FOSMIT – Fondo per lo sviluppo delle montagne (L.
234/2021, art. 1, c. 595) – Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani – Rischio idraulico – Annualità 2023. In-
terventi di ripristino dell'officiosità idraulica del Torrente Faena nei Comuni di Monte Castello di Vibio e di Fratta Todina – CUP E71J24000130002",
questo Ufficio,

VISTI l'art. 14 e seguenti della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 28, 136, 142 e 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 41 c. 4 e l'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023;



VISTO il D.P.C.M. 14.02.2022 recante “Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”, pubblicato nella G.U. serie Generale n. 88 del 14.04.2022, tutt’ora in vigore, laddove non in contrasto con le disposizioni e i principi desumibili dal Codice dei contratti pubblici, nonché le Circolari n. 53/2022, n. 32/2023 e n. 26/2024 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;

VERIFICATO che le aree in esame, interne all’alveo di un corpo idrico pubblico e dunque di proprietà demaniale, risultano sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell’Art. 142 c. 1 del D.Lgs. n. 42/2004 ex lett c) – fascia di rispetto fluviale (Torrente Faena); l’intervento 2 ricade inoltre nelle “Aree di Studio” del PTCP della Provincia di Perugia (Art.38 e DPGR 61/98); le aree, nella Rete Ecologica Regionale (RERU), ricadono nelle “Unità Regionali di Connessione Ecologica-Habitat”. Nello Studio di inserimento urbanistico si evidenzia che “Il corso d’acqua ha origine a quote prossime ai 700 m s.l.m. [Località Ospedaletto, nel Comune di San Venanzo], in un contesto morfologico e territoriale collocato nella porzione centro-occidentale della Regione Umbria, tra le province di Perugia e Terni, e caratterizzato da versanti a pendenza medio-elevata, da litologie prevalentemente marnoso-arenacee e calcaree tipiche dell’Appennino umbro, dalla presenza di cerrete montane avvicinate ad ampie superfici boscate a pineta; un ambito di così elevato pregio ambientale e naturalistico da essere incluso nell’ambiente tutelato appartenente allo S.T.I.N.A. (Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale) e tale che, dal 2018, è stato dichiarato dall’UNESCO, Patrimonio Mondiale della Biosfera (MAB) così da tutelarne la ricchezza naturale di fauna, flora e specie fungine presenti”. Il regime idrologico, torrentizio in autunno e in primavera associato ad elevate pendenze, in alternanza a magre accentuate in estate, rende il Torrente Faena “potenzialmente soggetto a fenomeni di piena rapida, con tempi di corrivazione ridotti”. Gli interventi oggetto di valutazione, finalizzati al ripristino dell’officiosità idraulica, interessano due tratti del corso d’acqua ubicati nelle località “La Molinella” e “Molino Ciani” nel territorio comunale di Monte Castello di Vibio e nella località “Coste Faena” nel territorio comunale di Fratta Todina, estendendosi verso valle fino al ponte della Strada Regionale 397. Tali tratti ricadono all’interno del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) – Bacino del Fiume Tevere – Reticolo Secondario, in Fascia A, ambito caratterizzato da massima pericolosità idraulica, con possibilità di esondazione diretta. Il Torrente Faena, affluente di destra del Fiume Tevere ricadente nel Comprensorio di Bonifica Trasimeno - Medio Tevere – Nestore (LR n. 30/2004), è infatti soggetto a marcati fenomeni di erosione localizzata alternati a processi di sedimentazione e a fenomeni di esondazione in dx idraulica, come accaduto con gli eventi alluvionali del 3 giugno 2023 nell’area prospiciente la località Molino Ciani, che hanno provocato inondazioni e un notevole trasporto di materiale detritico dai tratti montani a quelli medio-vallivi posizionati a ridosso delle aree di intervento. Nello studio prodotto sono state individuate due aree di intervento: Area di Intervento n.1 - tratto fluviale in località “La Molinella” nel Comune di Monte Castello di Vibio a nord-ovest rispetto al nucleo urbano storico, ricadente nella UdiP 84 della Provincia di Perugia (Colline tra Monte Castello di Vibio e la Gola del Forello, Sistema paesaggistico alto collinare) - si evidenziano fenomeni di erosione localizzata sia in dx (circa 80 ml) che in sx idraulica (60 ml circa), con cedimenti di porzioni delle sponde e conseguente accentuata verticalizzazione delle scarpate dell’alveo con rischio in aumento di interessamento dei terreni adiacenti in sx idraulica e della preesistente pista di servizio in dx idraulica. Sono inoltre presenti lungo tutto il tratto depositi alluvionali di estensione variabile e vegetazione ripariale (principalmente arbustiva infestante) radicata nella sezione utile di scorrimento dell’acqua; Area di Intervento n. 2 – tratto fluviale a nord-est rispetto al nucleo urbano storico di Monte Castello di Vibio e a sud-est rispetto al nucleo urbano storico di Fratta Todina, ricadente nella UdiP 70 della Provincia di Perugia (Media Valle del Tevere, Sistema paesaggistico di pianura e di valle) - dalla località “Molino Ciani” nel Comune di Monte Castello di Vibio (dx idraulica) alla località “Coste Faena” nel Comune di Fratta Todina (sx idraulica) fino al ponte della SR 397 - si evidenziano fenomeni di erosione spondale in sx idraulica (80 m circa) attribuibili all’azione fluviale in condizioni di piena e a un’alterazione del corso plano-altimetrico del canale di magra, con cedimento di porzioni della scarpata fluviale e verticalizzazione della stessa. Anche nella Documentazione fotografica prodotta, si evidenzia una deviazione del canale principale da sinistra in destra idraulica (foto n. 12) con alterazione della sezione idraulica (foto n. 13 e seguenti), parziale compromissione della contenuta arginatura in dx idraulica (320 ml circa) e un’alterazione del profilo idraulico per la presenza in alveo, nella sezione utile di deflusso, di stratificazioni di materiale detritico inerte e vegetazione arbustiva ivi radicata/depositata. Tali elementi comportano una riduzione della capacità di smaltimento delle portate verso valle.

ESAMINATA la documentazione consultabile al link <https://cloud.afor.umbria.it/index.php/s/FTKJ49SL7NNZ4Hn>, da cui risultano essere previste le seguenti opere per ambo le Aree di intervento (n. 1 e n. 2): **1.** – previo taglio di vegetazione ripariale ostativa, ricostruzione e/o consolidamento di tratti spondali in terra erosi, realizzando al piede delle sponde scogliere longitudinali rinverdite con talee; -- riconfigurazioni delle scarpate a monte delle scogliere mediante riporti in materiale terroso di recupero da scavi *in loco* e/o riporti di materiale proveniente da cava di prestito; **2.** previo taglio di vegetazione arborea e arbustiva intralciante le lavorazioni, ripristino e/o consolidamento delle arginature esistenti in dx idraulica lungo il tratto vallivo del torrente, erose e soggette a rotture per sfiancamento, utilizzando il materiale proveniente dagli scavi in sito ove idoneo, oppure a materiale proveniente da cave di prestito, procedendo al rinverdimento di tali arginature mediante seminagione; **3.** ampie opere (in particolare nell’Area 2) di riconfigurazione, regolazione e risagomatura delle sezioni idrauliche nei settori demaniali con depositi, anche mediante la modellazione/ridistribuzione locale dei depositi alluvionali inerti, per ripristinare una adeguata area di deflusso per le portate di piena, impiegando macchine operatrici e/o mezzi forestali che procederanno alla stesa e alla compattazione del terreno in strati; nell’Area 2 si prevede anche la riattivazione dei canali secondari; **4.** limitati interventi di tipo forestale, con abbattimento di vegetazione ripariale arborea/arbustiva ostativa al regolare deflusso delle acque e alla corretta esecuzione delle opere. Il riferimento è in generale alla vegetazione ripariale arborea/arbustiva infestante radicata in alveo, non sottoposta a tutela ai sensi della L.R. n. 28 del 19/11/2001; **5.** rinaturalizzazione delle sponde ricostruite e interessate da nuove opere di protezione longitudinale, mettendo a dimora talee di salice arbustivo (*Salix purpurea*, *Salix eleagnos*, *Salix viminalis*) coerenti con la vegetazione del luogo (n. 4 talee/mq a quinconce), per favorire nel breve termine un’ulteriore protezione contro l’erosione e l’inserimento dell’opera nel contesto ambientale. Si precisa che, a norma dall’art. 96 lettere b), e), f) del R.D. n. 523 del 25.07.1904 (“*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*”) vige il divieto assoluto di piantumare essenze arboree e arbustive sulle sponde e nella fascia di pertinenza fluviale, quali interventi mitigativi. La prevista rinaturalizzazione con talee arbustive, subordinata alla valutazione dell’Autorità Idraulica competente, rappresenta un compromesso/eccezione al richiamato divieto normativo, prevedendo l’impianto di astoni di piccolo diametro che flettendosi al passaggio della corrente non ostacolano il regolare deflusso delle acque; **6.** rinverdimento delle scarpate fluviali denudate a seguito



di operazioni di risagomatura dell'alveo mediante semina manuale a spaglio con miscugli di essenze prative, per garantire la continuità morfologica e paesaggistica con le aree contermini; **7.** ricostituzione dello stato dei luoghi antecedente alle alterazioni alluvionali e alle attività di cantiere.

PRESO ATTO di quanto precisato nella Relazione Tecnica, cioè che: -- per le protezioni spondali con scogliere rinverdate si impiegheranno massi di pietra naturale di grandi dimensioni non legati, opportunamente accostati tra loro secondo la sagoma prevista in progetto, in corrispondenza del contorno bagnato prevalente, per una lunghezza pari a quella dei tratti spondali dissestati. I massi saranno ammorsati alle sponde (testate inclinate di 45°, lung. m 2,00 circa) e al fondo dell'alveo, per prevenire fenomeni di scalzamento e garantire la necessaria resistenza al trascinamento. Nei vuoti, riempiti con terra compattata, saranno inserite le talee; -- l'intervento non prevede l'impiego di calcestruzzo né opere di impermeabilizzazione e il rapido sviluppo della vegetazione ripariale, favorita dall'attecchimento negli interstizi tra i massi, consentirà nel tempo una mitigazione dell'impatto visivo dell'opera; -- durante le operazioni di modellazione del fondo si creerà nell'alveo di magra un'affossatura (savanella) di dimensioni idonee a garantire il più possibile un deflusso minimo di acqua per il transito degli animali acquatici; -- gli interventi terranno conto dei periodi di riproduzione della fauna ittica nel rispetto dei divieti imposti dalla normativa regionale. Si precisa inoltre che, in *"ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 96 del R.D. n. 523 del 25/07/1904, non sono consentiti interventi di ripiantumazione delle specie abbattute (quale azione compensativa del citato taglio) a una distanza inferiore a 4 m dalle sponde fluviali; analogamente, tali interventi non risultano praticabili oltre tale limite in quanto le aree interessate ricadono su proprietà private"*; -- gli eventuali interventi di taglio non prevederanno la rimozione delle ceppaie (per consentire l'emissione di nuovi polloni) e saranno finalizzati alla salvaguardia della continuità vegetativa della fascia boscata ripariale. Le associazioni vegetali all'esterno dell'alveo non saranno infatti interessate dalle lavorazioni forestali, a tutela della funzione ecologica svolta dalla zona vegetale tampone; -- Il periodo di esecuzione dei tagli non interferirà in alcun modo con il periodo di nidificazione dell'avifauna né con quello di riproduzione della fauna ittica, nel rispetto dei divieti imposti dalla normativa regionale vigente.

CONSIDERATO che l'Area di Intervento n. 1, affiancata da piste di servizio imbrecciate utilizzate per la gestione del corso d'acqua e l'accesso ai fondi, ricade in un contesto prevalentemente agricolo, con terreni coltivati a foraggio in sinistra idraulica e uliveti, superfici boscate e aree incolte in destra idraulica e assenza di edifici o manufatti entro una fascia di rispetto di 50 m dal corso d'acqua. L'Area di Intervento n. 2, pur inserita in un contesto agricolo con prevalenza di colture arboree (uliveto), è maggiormente antropizzata, in particolare in destra idraulica, ove sono presenti edifici agricoli e fabbricati residenziali, ma è anche maggiormente sensibile, stante la limitata altezza delle sponde fluviali, ai fenomeni di esondazione e instabilità spondale in occasione di eventi di piena di elevata intensità. Nella documentazione prodotta si evidenzia che il Torrente Faena, sito a breve distanza dalla confluenza nel Fiume Tevere, è un corso d'acqua a regime torrentizio particolarmente critico dal punto di vista idrologico e idraulico, essendo le sezioni di deflusso piuttosto ampie, con dinamiche deposizionali detritiche significative e presenza di vegetazione ripariale, in prevalenza arbustiva invasiva in determinati periodi dell'anno a cui si contrappongono dinamiche erosive accentuate in occasione di fenomeni di piena intensi, pur episodici, con esondazioni verso aree agricole e fabbricati residenziali prossimi all'alveo e danni alle popolazioni e alle attività agricole e zootecniche, già registrati in occasione di precedenti eventi di piena. L'intervento proposto ha caratteri di pubblica utilità e risulta necessario, urgente e improcrastinabile, poiché volto a superare problemi di sicurezza idraulica derivanti da possibili esondazioni, realizzando opere di ripristino dell'efficienza idraulica con ricostituzione dei rilevati arginali e realizzazione di protezioni spondali all'interno del corso d'acqua a tutela dei manufatti antropici esistenti (residenze e fabbricati agricoli) e a difesa del sistema agricolo e produttivo. Tali interventi conciliano peraltro le esigenze di sicurezza idraulica con le esigenze di tutela paesaggistica, ricorrendo a materiali naturali (elementi lapidei, terre di scavo in reimpiego, talee di essenze ripariali arbustive autoctone tali da flettersi al passaggio delle acque) e a tecniche di ingegneria naturalistica, con tagli limitati alle essenze vegetali ostative al deflusso delle acque (esemplari arborei in piedi stroncati/ radicati/impigliati/ pericolanti/ marcescenti/secchi/fortemente inclinati, tali da potere essere divelti e trascinati via dalla corrente), opere di rivegetazione volte ad un rapido inserimento naturale delle opere nel contesto fluviale e ricorso ad accorgimenti tesi a mantenere gli equilibri ecologici connessi agli habitat in particolare di pesci e uccelli.

ESAMINATI la Carta Archeologica dell'Umbria (CAU) e il Geoportale Nazionale dell'Archeologia (GNA);

CONSIDERATO che nella Relazione di Verifica preventiva dell'interesse archeologico redatta dal Dott. Danilo Nati, sulla base del quadro delle conoscenze disponibili per le aree in oggetto e delle evidenze archeologiche individuate, il rischio archeologico connesso alla realizzazione delle opere in progetto viene valutato come "basso",

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, per quanto di competenza questa Soprintendenza, non risultando le opere previste confliggenti con i vigenti dispositivi di tutela, esprime rispetto ad esse **parere favorevole di compatibilità paesaggistica, nel rispetto delle seguenti prescrizioni.**

Tutela paesaggistica

Coerentemente con quanto relazionato e rappresentato nella documentazione progettuale prodotta: **I.** i tagli delle essenze arboree/arbustive non dovranno interessare la vegetazione arborea e arbustiva sommitale alle scarpate ed essere dunque limitati, lungo le sponde e in alveo, a quelli strettamente necessari all'esecuzione delle opere e all'eliminazione di sbarramenti in alveo; **II.** nei limiti consentiti dall'art. 96 lettere b), e), f) del R.D. n. 523 del 25.07.1904 (*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*) e dalle valutazioni dell'Autorità Idraulica competente e quindi dalle esigenze di protezione delle sezioni di alveo, oltre alla già prevista semina a spaglio di essenze erbacee autoctone dovrà essere verificata la possibilità di compensare i tagli piantumando nei tratti alti delle scarpate risagomate, in continuità con la vegetazione ripariale, essenze ripariali autoctone del tipo già presente, con funzione anche di elementi di consolidamento delle scarpate. Le talee di salice oggetto di impianto negli interstizi dei settori aerei delle scogliere, il cui ricorso è consentito poiché tali da flettersi al passaggio della corrente senza creare ostruzioni, dovranno avere garanzia di attecchimento, per consentire nel medio-lungo termine la rinaturalizzazione delle sponde; **III.** la riprofilatura delle sponde dovrà comunque conservare nella maggiore misura possibile il naturale andamento del corso d'acqua ed i massi utilizzati per le scogliere dovranno essere di tipo (pietra calcarea o arenaria, ecc.) analogo ai materiali lapidei presenti nei settori interessati dai lavori; **IV.** le aree di cantiere (depositi di materiali e mezzi d'opera, ecc.) dovranno essere individuate in punti ove non creino interferenze con la



vegetazione arborea e arbustiva ripariale non oggetto di intervento e, al termine dei lavori, dovrà procedersi alla rimozione di eventuali rampe di servizio e piste provvisorie e, più in generale, al ripristino morfologico e vegetazionale dello stato preesistente dei luoghi.

Tutela archeologica

Preso atto che l'intera area – per quanto possibile riconoscere dall'analisi della superficie del terreno e dei tipi di suolo – appare interessata quasi interamente da depositi alluvionali di natura recente, questa Soprintendenza, relativamente allo specifico aspetto della tutela del patrimonio archeologico e sulla base dei dati ad oggi disponibili, non ritiene necessario attivare la procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41 c. 4 e allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 ed esprime pertanto parere favorevole di compatibilità archeologica al prosieguo dell'iter progettuale.

Si rammenta che eventuali scoperte di natura archeologica o paleontologica effettuate nel corso dei lavori di cantiere dovranno essere immediatamente segnalate a questo Ufficio, come prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, e potranno comportare la prescrizione di un'assistenza archeologica qualificata nonché, ove necessario, modifiche al progetto in esame. Le eventuali emergenze strutturali o stratigrafiche individuate dovranno essere definite, ripulite e documentate ad opera dell'archeologo incaricato, che potrà inoltre – ove necessario per una migliore comprensione della situazione archeologica e stratigrafica – richiedere in corso d'opera ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo.

Si richiede di comunicare con ragionevole anticipo al Funzionario archeologo competente per territorio, Dott. Luca Pulcinelli (luca.pulcinelli@cultura.gov.it; 075.5741243; 335.1800328) la data di inizio dei lavori, in modo da poter programmare un eventuale sopralluogo.

Quanto sopra, fatti salvi i diritti di terzi e le competenze delle Autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistiche e sull'esistenza di eventuali altri vincoli gravanti sulle aree oggetto d'intervento, nonché sulla puntuale realizzazione di quanto è stato autorizzato, che potrà essere oggetto di verifiche ispettive da parte dell'Ente territoriale.

Si evidenzia, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Carmen Cobucci (carmen.cobucci@cultura.gov.it), a cui gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti.

Per la Soprintendente
Dott.ssa Francesca Valentini
Il Funzionario Delegato
(giusta delega prot. 7127 del 27/03/2026)
Ing. Giuseppe Lacava

Responsabile Istruttoria tutela paesaggistica
Arch. Carmen Cobucci
Responsabile Istruttoria tutela archeologica
Dott. Luca Pulcinelli

sfa

